



Angolo legale Svizzera

di Riccardo Geiser

Trasferire un'azienda estera in Svizzera

Al fine di usufruire dei vantaggi elvetici a livello burocratico, fiscale e giuslavoristico, l'imprenditore italiano può essere tentato a trasferire la sua azienda in Svizzera.

Tuttavia, la tempistica di questo approccio può essere imprevedibile e/o troppo lunga. In ogni caso, invece di 'distruggere e ricostruire', l'imprenditore ha l'opzione di effettuare un trasferimento vero e proprio, ovvero di immigrare in Svizzera l'azienda estera con tutti i suoi attivi e passivi, avvalendosi della procedura prevista dalla legge.

In effetti, una società incorporata all'estero ha la possibilità di trasferirsi in Svizzera in ossequio alla Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). La registrazione dell'ente va richiesta presso l'ufficio del registro di commercio cantonale competente, la cui competenza è stabilita dalla municipalità svizzera in cui la società intende risiedere. Le condizioni da adempiere per l'iscrizione al registro corrispondono a quelle per società svizzere neo-costituite, con qualche requisito supplementare.

Innanzitutto, l'organo competente della società estera deve decidere di trasferire la propria sede in Svizzera e di adeguare lo statuto al diritto societario svizzero. Inoltre, deve eleggere gli organi previsti dalla normativa svizzera, che devono accettare la loro elezione. Nel caso in cui il verbale di queste decisioni non sia stato redatto nella lingua ufficiale del cantone in cui la società vuole risiedere, bisogna tradurlo.

Le persone con facoltà di rappresentanza (ad es. i membri del consiglio di amministrazione o i direttori) devono inoltrare all'ufficio del registro di commercio copie dei loro passaporti e specimen di firma autenticati e legalizzati. Va ricordato che almeno un rappresentante con firma disgiunta o due rappresentanti con firma congiunta devono essere domiciliati in Svizzera.

Conformemente ai requisiti per costituire una nuova società, vanno firmate e consegnate le dichiarazioni *stampa e lex friedrich*.

Oltre ai giustificativi appena elencati qui sopra, per un trasferimento di sede dall'estero in Svizzera, l'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) prevede che il richiedente debba allegare all'istanza di registrazione i seguenti documenti:

- (1) un documento che attesta l'esistenza legale dell'ente giuridico all'estero, ovvero un estratto originale e attuale dal registro delle imprese (o qualsiasi documento equivalente) del paese da cui l'ente intende emigrare.
- (2) una prova che la normativa vigente nel paese da cui l'ente intende emigrare permetta il trasferimento di sede transfrontaliero – ottenibile ad es. dall'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) a Losanna – o, se ciò non fosse il caso, un'autorizzazione speciale del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
- (3) una conferma che l'adattamento della forma societaria 'straniera' alla forma societaria svizzera sia possibile – anche questa conferma, in Svizzera, è ottenibile presso l'ISDC.
- (4) un'attestazione – in pratica, in forma di una deliberazione del consiglio di amministrazione – che l'ente giuridico ha trasferito il centro della sua attività in Svizzera.
- (5) un rapporto di un cosiddetto 'perito revisore abilitato' svizzero, comprovante la copertura del capitale sociale dell'ente secondo il diritto svizzero.

Tutti i documenti provenienti dall'estero devono essere legalizzati con 'Apostille', se lo stato in questione è contraente della Convenzione dell'Aia, altrimenti la legalizzazione dev'essere effettuata dalla rappresentanza Svizzera in detto paese (ambasciata o consolato).

Una volta trasferita l'azienda, l'iscrizione al registro di commercio in Svizzera, oltre alle informazioni 'classiche', indicherà la data della decisione di trasferimento, la denominazione, la forma giuridica e la sede dell'ente prima che si trasferisse in Svizzera, e l'autorità competente nel paese di provenienza.

geiser@altenburger.ch